

**Criteria per la determinazione della retta
nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni**

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 recante "*Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*", ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), tengono conto, ai sensi dell'articolo 18 del r.r. 7/2017, delle seguenti macro-voci di costi:

- a) per il personale, comprensivi di formazione, coordinamento e supervisione;
- b) per le assicurazioni e la sicurezza;
- c) relativi all'uso e alla manutenzione dei locali, ivi comprese le utenze;
- d) per il vitto nel caso di servizi residenziali e a ciclo semi-residenziale ove previsto;
- e) per la pulizia;
- f) per il vestiario degli ospiti, con esclusione dei servizi di cui agli articoli 27 e 28;
- g) per la vita di relazione degli ospiti;
- h) per i trasporti;
- i) per la realizzazione delle attività previste;
- j) per l'amministrazione e i costi generali.

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni, ai fini della determinazione degli importi imputabili per ciascuna delle summenzionate macro-voci di costo che compongono la somma complessiva della retta, entro i limiti minimo e massimo definiti nell'Allegato 2, tengono conto dei seguenti criteri:

- 1)** Al fine di garantire una adeguata remunerazione dei costi sostenuti dagli enti gestori per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale dei minorenni, anche in relazione all'equilibrio tra posti autorizzati e posti occupati, il tasso minimo di utilizzo di ciascuna struttura si calcola diminuendo del 20% il numero massimo della capacità alloggiativa complessiva autorizzata (comprensiva, cioè, di eventuali accoglienze di fratrie, di minori stranieri non accompagnati e di accoglienze in emergenza).
- 2)** Nel rispetto dei requisiti relativi al personale riportati nel r.r. 7/2017 e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 14 e 15, i servizi residenziali socio-educativi per minorenni applicano ai dipendenti i contratti collettivi nazionali di riferimento vigenti. Per il personale possono essere imputati costi più gravosi solo in caso di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
- 3)** Ove possibile, i servizi residenziali socio-educativi per minorenni applicano i prezzi di riferimento stabiliti con delibera vigente dell'ANAC, considerato che il d.l. n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A..
- 4)** Nel caso in cui i servizi residenziali socio-educativi per minorenni si avvalgano di servizi esternalizzati, ad esempio per il vitto o per le pulizie, gli operatori economici dovranno essere selezionati, con modalità trasparenti, tra quelli più vantaggiosi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: costi più gravosi possono essere imputati se detti operatori economici si avvalgono di personale a tempo indeterminato e retribuito secondo il contratto collettivo di lavoro vigente del comparto di riferimento.

5) La retta ricomprende i costi per la realizzazione delle attività previste dalla carta dei servizi e dal regolamento: possono essere imputati costi più gravosi se il PAI, ai fini dell'attuazione del PTI, prevede l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali o socio-educative aggiuntive.

6) Ogni altro criterio eventualmente utilizzato ai fini della determinazione della retta deve essere esplicitamente concordato dall'ente gestore del servizio residenziale per minorenni con la zona sociale, tramite il comune capofila, al momento della sottoscrizione del contratto o dell'instaurazione di rapporti convenzionali/atti consensuali, ai sensi della normativa vigente.

7) La retta è calcolata pro capite e pro die (ad eccezione del Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27, e del Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, per i quali la retta è calcolata con riferimento ai singoli accessi), al netto dell'IVA applicabile, si intende comprensiva di tutte le voci di costo e deve essere ricompresa entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla Regione (Allegato 2).

8) Il limite minimo delle rette, di cui all'allegato 2, fatto salvo il rispetto del principio di parità di trattamento, può essere derogato nei casi di inserimento di minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 8 del r.r. 7/2017, e di inserimento di minorenni provenienti dall'area penale, di cui all'art. 3 del citato regolamento; in tali casi il limite minimo della retta non può comunque essere inferiore al 150% dell'importo corrisposto dal Ministero competente (per i MSNA attualmente l'importo è di 45 euro IVA compresa, che viene erogato nelle modalità di cui alla Circolare ministeriale n. 861 del 20/01/2016 del Ministero dell'Interno; quindi, ad esempio, il limite minimo della retta non può essere inferiore a 67,50 euro).

9) Il limite massimo delle rette, di cui all'allegato 2, può essere ecceduto nel caso, di cui all'art. 9 del r.r. 7/2017, di inserimento di minorenni con disabilità, al fine di fornire prestazioni socio-assistenziali o socio-educative aggiuntive ed espressamente indicate nel PAI e nel PTI. Non possono essere imputati - in alcun caso - costi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell'art. 17 del r.r. 7/2017. In tali casi la retta non può eccedere il 130% del limite massimo e l'ente gestore del servizio residenziale per minorenni è tenuto a giustificare i costi eccedenti il limite massimo previsto della retta (ad esempio: limite massimo retta comunità educativa pari a 140 euro; retta richiesta maggiorata del 30% pari a 182 euro; importo da giustificare pari a 42 euro).

10) La retta pro die per le Comunità bambini con genitore di cui all'art. 24 è imputata per ciascun nucleo familiare inserito, comprensivo di un minorenne e di un genitore. Per ogni ulteriore minorenne componente il nucleo familiare inserito la retta è maggiorata del 50% (ad esempio: retta stabilita per nucleo genitore con 1 minorenne pari a 110 euro; retta per nucleo con 3 minorenni pari a $110+55+55= 220$ euro). Il limite massimo, di cui all'allegato 2, della retta per le Comunità bambini con genitore, di cui all'art. 24 del r.r. 7/2017, può essere ecceduto nel caso di inserimenti di genitori che presentano bisogni specifici e per i quali il PTI e il PAI richiedono prestazioni socio-assistenziali o socio-educative aggiuntive. Non possono essere imputati - in alcun caso - costi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell'art. 17 del r.r. 7/2017. In tali casi la retta non può comunque eccedere il 130% del limite massimo della retta applicata al nucleo genitore con 1 bambino e l'ente gestore del servizio residenziale per minorenni è tenuto a giustificare i costi eccedenti il limite massimo previsto della retta (ad esempio, nucleo genitore con bisogni specifici con 2 figli: limite massimo retta pari a 130 euro; retta richiesta maggiorata del 30% pari a 169 euro + 65 euro per il secondo figlio = retta totale 234 euro; importo da giustificare pari a 39 euro).

11) I limiti, minimo e massimo, della retta sono aggiornati, ogni tre anni, con atto della Giunta regionale, tenendo conto:

- per una quota corrispondente al 25% della retta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- per il rimanente 75% della retta di eventuali aumenti del costo del lavoro determinati da rinnovi contrattuali.